

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale. Il Senato approva

Con 207 voti favorevoli 36 contrari e un'astensione, l'Assemblea del Senato, il 13 ottobre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'[emendamento 1.9000](#) interamente sostitutivo del ddl 2371, conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

Il provvedimento in sintesi:

Per assicurare gradualità nella difficile situazione determinata dalla pandemia, l'articolo 1 differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'articolo 2 introduce la nuova procedura della composizione negoziata: l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. L'esperto è chiamato ad agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L'articolo 3, che è stato riscritto dalla Commissioni, istituisce la piattaforma telematica nazionale che è gestita dal sistema delle camere di commercio. Nella piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, è disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento e adeguata alle esigenze delle piccole e medie imprese. L'articolo 11 disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura: nei casi in cui, attraverso le trattative, si sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, per l'imprenditore è possibile, alternativamente, stipulare un contratto, una convenzione ovvero una moratoria. Nel caso in cui l'esperto dichiara, nella relazione finale, che le trattative con creditori e terzi non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni. Si tratta di una procedura semplificata che non comporta né la nomina di un commissario giudiziale né l'approvazione dei creditori. L'articolo 18 introduce il concordato liquidatorio cosiddetto "*semplificato*", uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale. Le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni, sono disciplinate dall'articolo 19.

[Link al testo dell'emendamento del Governo.](#)